



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

**Oggetto: Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento ex Decreto Legge 193/2016.**

*DUEMILA DICIASSETTE 7*

L'anno DUEMILASETTE, il giorno **TRENTUNO**, del mese di **GENNAIO** alle ore **17.35**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **SECONDA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
MACIUCCHI CLAUDIA	X		SIMEONI ALESSIA	X	
CIANTI SABRINA	X		SFORZINI DARIO	X	
DEL SAVIO COSTANTINO	X		DOMINICI BARBARA	X	
GALLONI LUCA	X		LEDOVI GIULIANA	X	
GAZZELLA ELIO	X		LUCIANI ANDREA	X	
MORICHELLI CHIARA	X		MARCONI MATTEO	X	
SEGUITI GIOVANNA	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 13

Assenti n. -

Fra gli assenti sono i consiglieri: nessuno.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Comunale Avv. Costantino Del Savio**;

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- L'art. 6 ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n.193 del 2016, convertito con legge n.225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n.639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- L'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art.27 della legge n.689 del 1981;
- Il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicchè il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1 febbraio 2017;
- Entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

### **Considerato che:**

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere piu' chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art.52 del D.Lgs. n.446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale del 25.01.2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.n.267 del 2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L.n.201 del 2011 e dell'art.52, comma 2, del D.lgs.n.446 del 1997.

**COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

*(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 2 del 31/01/2017*

## **INDICE**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

2. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio Tributi.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) Le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) Le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) Le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) Le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

3. Non è prevista la definizione agevolata delle poste di entrata costituite dalla sola sanzione (come ad es., quelle relative all'art. 7/bis del D.Lgs.267/2000).

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al concessionario apposita istanza entro il 2 maggio del 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

## **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora

l'istanza venga accolta, il concessionario comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) Versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) Versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) Versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) Versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi in base al tasso di interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo di tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

## **Articolo 8 – Procedute cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  
(Città metropolitana di Roma Capitale)



IL REVISORE UNICO

Verbale del 25.01.2017

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI “APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
INGIUNZIONI FISCALI”**

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di gennaio il Revisore Unico del Comune Gianluca Pellegrino,

**IL REVISORE**

- visto lo statuto;

- visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il punto 7) della lettera b del primo comma il quale prevede che l'Organo di Revisione esprima pareri, “*con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di.....proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali...*” ;

Atteso che l'art. 6-ter “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede che:

“ 1. *Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.*

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la*

presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”

Visti i contenuti del Regolamento in oggetto e considerato che lo stesso è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

*esprime parere favorevole*

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI”

IL REVISORE

  
Gianluca Pellegrino



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N.193 DEL 2016**

## PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li

---

## PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontrata la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, li

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
(Avv. Costantino Del Savio)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Walter Gaudio)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 102

Addi 27/2/2017

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**IL MESSO COMUNALE**  
(Dott. Vincenzo Zisa)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/2/2017;
- b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_;
- c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data \_\_\_\_\_;

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Walter Gaudio**